



COMUNE DI PERITO

Provincia di Salerno

CAPITOLATO D'ONERI

Taglio Particella forestale n. 1
PGF vigente 2020/2029

Art. 44 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, ss.mm.ii.

Art. 1 Ente proprietario che effettua la vendita

Il Comune di PERITO (SA) mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto boschivo sito in agro del Comune di PERITO (SA) alla località "Boschitiello di Perito" in agro di Gioi al foglio 12 particelle 2 e 1 parte di proprietà del Comune di Perito, corrispondente alla particella forestale n. 1 del Piano di Gestione Forestale (P.G.F.), vigente per il decennio 2020/2029, come dalle informazioni contenute nel progetto/relazione di taglio redatto dal tecnico incaricato Dott.ssa agr.mo Roberta Cataldo C.F. CTLRRT65B51H501N – P.iva 03349140651, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno al n.497.

Art. 2 – Forme e metodo di vendita

1. La vendita avviene ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Regionale 3/2017 e ss.mm.ii. e del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e ss.mm.ii.
2. La pubblicazione dovrà avvenire secondo i modi di legge vigenti sulla pubblicità e trasparenza.
Il Comune o Ente proprietario potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata anche una sola offerta valida.

Art. 3 – Prezzo e rischi di vendita

1. La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € 92.859,00 oltre I.V.A. come per legge.
2. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario.
3. L'aggiudicatario, in conformità alle informazioni di cui alla comunicazione/autorizzazione (o al progetto/relazione approvato/a), eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.
4. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo di stima per qualsiasi ragione.
5. Il Comune o Ente proprietario, all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce soltanto i confini e la superficie oggetto di taglio, mentre se trattasi di bosco di alto fusto garantisce il numero di piante assegnate con martello forestale, riportate in piedilista di martellata, la specie delle piante e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art 4 – Materiale posto in vendita

1. Il materiale ritraibile dal lotto boschivo posto in vendita è il seguente:

Particella n. 1

- bosco governato ad alto fusto con numero totale di piante martellate pari a 1.179 di cui:
 - a) **n. 1.179 piante** di cerro con diametro misurato a 1,30 m. da terra, pari o superiore a 17,5 centimetri, martellate con l'impronta del martello forestale del tecnico incaricato (ODAF SA 497) e numerate progressivamente dalla n.1 alla n. 1.179 su apposita specchiatura al ceppo con numero in tinta rossa indelebile; ALL 1

2. Sia per i boschi di alto fusto che a ceduo non dovranno cadere al taglio le piante di confine individuate con doppio anello, a 1,30 m da terra, in tinta verde e riportate in apposito piedilista.ALL.2

Art. 5 – Documenti da allegare all'offerta

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all'offerta:

1. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante:
 - a. l'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese Forestali della Campania ai sensi dell'art. 83 del Regolamento regionale n. 3 del 26.09.2017 e ss.mm.ii.
 - b. di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa e che il tutto è di suo gradimento, nonché di aver preso visione del progetto di taglio e del presente Capitolato d'onere in ogni loro parte;
2. La quietanza rilasciata dalla Cassa del Comune o Ente proprietario comprovante l'effettivo deposito provvisorio di € 9.286,00 pari al 10% del prezzo di stima posto a base d'asta a garanzia dell'offerta o eventuale altra forma di garanzia autorizzata.

Art. 6 – Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrano uno o più motivi di incompatibilità, senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 7 – Validità degli Obblighi assunti dalle parti

1. L'aggiudicatario, dal momento dell'avvenuta aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso il Comune o Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.
2. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l'Ente è comunque tenuto a specificare, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 9 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 8 – Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

1. Il verbale di aggiudicazione, da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dal rappresentante dell'Ufficio rogante e da due testimoni, darà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, alla stipula entro 60 gg di un regolare contratto di vendita del materiale legnoso aggiudicato da stipulare tra il Comune o Ente proprietario e l'impresa aggiudicataria ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.
2. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla

copia del verbale di aggiudicazione (della comunicazione/autorizzazione con le relative informazioni di taglio (o del progetto/relazione di taglio) e del Capitolato d'Oneri.

3. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale presso la sede dell'Ente appaltante

Art. 9 – Deposito

1. Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare il Comune o Ente proprietario, cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del dieci per cento (10%) del prezzo di vendita stabilito nel contratto. In luogo della cauzione reale, possono essere accettate, oltre alle fidejussioni di un Istituto di credito di diritto pubblico o assicurative o di banche di interesse nazionale, anche polizze fidejussorie emesse da società dichiarate idonee secondo le disposizioni vigenti, da rinnovare periodicamente sino alla riconsegna del lotto boschivo.
2. In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, il Comune o Ente proprietario ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.

Art. 10– Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 9 entro il termine ivi previsto, il Comune o Ente proprietario potrà decadere dall'obbligo della stipula del contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa via p.e.c. o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre l'aggiudicazione al secondo concorrente, restando incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 11 – Consegna del lotto boschivo

1. Con la stessa comunicazione dell'approvazione e della registrazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario, via p.e.c. o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, il Comune o Ente proprietario inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna il lotto boschivo entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
2. La consegna del lotto boschivo avviene entro 60 giorni dalla esecutività del relativo contratto alla presenza del Direttore del cantiere forestale, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento del Comune o Ente proprietario e del rappresentante della ditta aggiudicataria del lotto.
3. Il verbale di consegna deve riportare le modalità di esbosco del materiale legnoso e tutto ciò che può aver modificato lo stato dei luoghi in data successiva alla redazione del progetto di taglio e/o a quanto riportato nel verbale di assegno e stima.
4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione dei lavori e dell'applicazione di penalità previste dal presente capitolato (art. 20, comma 11);
5. La consegna è subordinata alla verifica degli adempimenti e degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente Capitolato d'oneri, tra i quali:
 - a. presenza del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm.ii..
 - b. redazione del Documento di Valutazione Rischi D.V.R. da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 28 del medesimo D.L.gs 81/2008 e ss.mm.ii..
 - c. polizza fidejussoria calcolata sul valore di aggiudicazione, al netto delle eventuali anticipazioni già versate, da rinnovare periodicamente sino all'avvenuta riconsegna del lotto boschivo al Comune o Ente proprietario;
 - d. accensione del deposito cauzionale pari al 10 per cento dell'importo di contratto, a cura e spese dell'aggiudicatario;
 - e. versamento della prima rata nei tempi, entità e modalità stabilite nel contratto;
 - f. dichiarazione di impegno rilasciata dal Responsabile del Procedimento, dell'accantonamento, da parte del Comune o Ente proprietario su apposito capitolo di bilancio, con destinazione vincolata a spese di

investimento, di un importo almeno pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione, per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo, per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione, ripristino e/o lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del Piano di gestione Forestale..

6. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal sessantesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione del contratto, anche se la consegna dovesse avvenire successivamente.
7. Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto relativo al materiale legnoso aggiudicato, il Comune o Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti, incamerando il deposito cauzionale.

Art. 12 – Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in base alle modalità previste nell'avviso d'asta o nel bando di gara. In caso di ritardo decorreranno a favore del Comune o Ente proprietario gli interessi legali maturati sulle somme non pagate, interessi che saranno calcolati in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e di verbale di riscontro finale. Il verbale di riscontro finale deve riportare gli estremi del completo e avvenuto pagamento sia delle somme a contratto che di eventuali penali contrattuali.

Art. 13 – Giorno di inizio dei lavori

L'aggiudicatario dovrà comunicare il giorno in cui inizieranno i lavori nel bosco al Comune o Ente proprietario, all'Ente delegato (Comunità Montana/Amministrazione Provinciale) ed al Comando Carabinieri Forestale territorialmente competenti, nonché alla Struttura Regionale Provinciale territorialmente competente.

Art. 14 – Termine dei lavori

1. Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro mesi 12 (dodici) dalla consegna contestualmente allo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione. Ripsettando la tempistica prevista per prescrizioni su i pareri (sopsensione periodo aprile-maggio).
Eventuali richieste di proroghe potranno essere richieste secondo le modalità esposte nel successivo articolo 15.
2. Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati, comprensivi di eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune o Ente proprietario, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 15 – Proroghe

1. Allorquando l'aggiudicatario ritiene di non poter portare a termine l'utilizzazione del lotto boschivo nei termini contrattuali, per cause oggettive, può fare istanza di proroga al Comune o Ente proprietario.
2. L'Ente delegato territorialmente competente, su richiesta del Comune o Ente proprietario e su relazione del Direttore del cantiere forestale, ha facoltà di concedere la suddetta proroga per un tempo utile al completamento delle utilizzazioni del lotto boschivo.
3. La concessione di eventuali proroghe, quando superano complessivamente i 180 giorni, comporta, da parte dell'aggiudicatario, l'obbligo di corrispondere al Comune o Ente proprietario un corrispettivo, comprensivo di interessi legali, che viene determinato in fase di riscontro finale, in misura proporzionale agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso aggiudicatario.

Art. 16 – Rispetto della normativa forestale

L'aggiudicatario, durante i lavori di utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza delle

norme stabilite dal presente Capitolato, e dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 17 – Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

E' proibito all'aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciar pascolare animali da tiro od altri. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda alle normative dettate dal Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.

Art. 18 – Modalità del taglio

1. L'utilizzazione boschiva, fatte salve le previsioni e le prescrizioni del P.G.F. vigente, deve essere condotta in conformità:
 - a. alle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii;
 - b. alle prescrizioni allegata alla comunicazione/autorizzazione o al progetto/relazione di taglio;
 - c. al presente Capitolato d'oneri;
 - d. alle indicazioni sulle modalità di taglio nell' Autorizzazione al taglio emessa dalla Comunità Montana e nel Nulla Osta emesso dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni.
2. In particolare per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti senza lacerare la corteccia, lasciando la superficie di taglio liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" od a "chierica di monaco"). Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso del Comune o Ente proprietario, dovranno essere recisi a regola d'arte. Per le piante martellate il taglio dovrà aver luogo al di sopra della impronta del martello forestale.
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Art. 19 – Rilevamento danni

4. Durante la utilizzazione nonché alla fine della lavorazione, il Direttore del cantiere forestale, alla presenza dell'aggiudicatario, procede al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco anche attraverso (per quanto possibile) un'opportuna demarcazione dello stesso a mezzo di segni apposti con vernice indelebile, picchettazione od altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti le cui risultanze saranno ricomprese nella redazione dei verbali di riscontro periodico e/o finale ovvero di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 20 – Riscontro finale e regolare esecuzione - penalità per inadempienze in fase di taglio

1. Il Direttore del cantiere forestale comunica l'ultimazione dell'utilizzazione boschiva, entro 10 giorni dal termine della stessa, alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed al Comune o Ente proprietario.
2. Successivamente, entro il termine fissato dall'articolo 14 del presente Capitolato d'oneri, a meno di eventuali proroghe, il Direttore del cantiere forestale provvede ad inviare alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed al Comune o Ente proprietario ed all'aggiudicatario, il verbale di riscontro finale e, successivamente, il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
3. La Struttura Regionale Territoriale competente, entro 60 giorni dalla ricezione del verbale di riscontro finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, sulla scorta della documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3/2017, delle risultanze degli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 del medesimo Regolamento, effettua un sopralluogo finale alla presenza del Direttore del cantiere forestale e dell'aggiudicatario. In tale occasione è redatto apposito verbale con l'annotazione di eventuali violazioni agli articoli del presente Capitolato.
4. Il verbale di riscontro finale, di cui al precedente comma 2, deve essere sottoscritto dalle parti intervenute (Direttore del cantiere forestale ed aggiudicatario).

5. In sede di riscontro finale si deve:
 - a. verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state regolarmente assegnate;
 - b. esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso dell'utilizzazione;
 - c. accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato d'oneri, nel Contratto, e nelle norme regionali e nazionali in materia forestale.
 - d. accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità convenute nel Contratto e nel presente Capitolato e, nel caso di difformità, determinare la somma che resta da corrispondere al Comune o Ente proprietario;
 - e. determinare, quando siano state concesse proroghe complessive oltre i 180 giorni (precedente articolo 15, comma 3), l'indennizzo spettante al Comune o Ente proprietario in base alle presenti norme;
 - f. determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere al Comune o Ente proprietario per le piante assegnate nel corso del taglio; la suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali di mensili, redatti a cura del Direttore del cantiere forestale;
 - g. determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere al Comune o Ente proprietario per eventuali danni arrecati di cui al precedente art. 19. La suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali di riscontro periodici, redatti dal Direttore del cantiere forestale;
 - h. accertare l'esecuzione dei lavori e l'assenza dei danni relativi alle vie di esbosco come descritto nell'articolo 80, comma 3, del Regolamento n. 3/2017, prescrivendo l'esecuzione di eventuali lavori di rinsaldamento e/o ripristino. In tal caso, solo ad ultimazione dei lavori intimati, si potrà dare esecuzione allo svincolo della polizza fidejussoria appositamente accesa dall'aggiudicatario.
 - i. evidenziare eventuali infrazioni alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale
 - j. verificare che il Comune o Ente proprietario abbia provveduto all'accantonamento, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo pari, almeno, al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione, ripristino e/o lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del P.G.F..
6. Per le piante per le quali sia stato omissis di considerare il letto di caduta o che, comunque, siano state abbattute a seguito del taglio, si provvede all'assegno e stima nel corso dell'utilizzazione da parte della direzione del cantiere forestale. Per le piante così assegnate, rientranti nell'ambito del 10% della massa legnosa del lotto boschivo, si procede alla loro valutazione in fase di riscontro finale in base al prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15%.
7. Quando l'assegno oltrepassa il suddetto limite del 10%, per la parte eccedente, l'aggiudicatario deve corrispondere il quadruplo del prezzo di aggiudicazione.
8. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga stroncata e danneggiata in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario pagherà al Comune o Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:
 - a. per un numero di piante inferiore o pari al 10% del numero di piante previste dal progetto di taglio, l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato del 15%;
 - b. per le piante eccedenti il suddetto 10% l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato di quattro volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra superiore a 17,5 centimetri e di due volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra inferiore o pari a 17,5 centimetri.
9. Il diametro minimo, misurato a 1,30 metri da terra, degli alberi di sottocavallo da sottoporre ad indennizzo a cura dell'aggiudicatario è di 10 centimetri.
10. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:
 - a. di € 15,00 (quindici) per ogni impronta cancellata o resailleggibile;
 - b. di € 15,00 (quindici) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;

- c. di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
 - d. di € 10,00 (dieci) per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;
 - e. di € 10,00 (dieci) per ogni moncone non tagliato;
 - f. di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.
11. Qualora l'aggiudicatario dia inizio al taglio prima che si sia proceduto alla consegna, sarà assoggettato ad una penale che verrà stabilita dal Comune o Ente proprietario.
12. La determinazione degli eventuali indennizzi verrà effettuata dal Direttore del cantiere forestale nel verbale di riscontro finale.
13. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda alle normative dettate dal Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.

Art. 21 – Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario è obbligato a:

- a. tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- b. spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lottoboschivo;
- c. riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- d. esonerare a rivalere il Comune o Ente proprietario, anche verso terzi, per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.
- e. limitare l'uso dei mezzi meccanici per le fasi di esbosco, utilizzando rigorosamente le piste di esbosco esistenti ed individuate.

Art. 22 – Costruzione capanne

- 1. L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione del Comune o Ente proprietario.
- 2. L'autorizzazione è concessa dall'Ente delegato territorialmente competente che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 20, comma 1, del presente Capitolato, trascorso il quale le stesse passeranno gratuitamente in piena proprietà del Comune o Ente proprietario.

Art. 23 – Disponibilità della cauzione

Il Comune o Ente proprietario potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di riscontro finale per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed ad altri eventuali addebiti ivi contenuti.

Art. 24 – Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare al Comune o Ente proprietario per indennizzi o penalità relativi all'utilizzazione saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, relativamente all'utilizzazione, con le modalità previste all'art. 20. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni diversa azione del Comune o Ente proprietario.

Art. 25 – Assicurazione operai – sicurezza sul luogo di lavoro

- 1. L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso il Comune o Ente proprietario, quanto

verso gli operai e chiunque altro, di eventuali danni a persone e/o a cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia al completo risarcimento di essi.

2. L'aggiudicatario è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori e all'applicazione del relativo C.C.N.L. vigente. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) nei modi e tempi di legge.
3. L'aggiudicatario è responsabile della regolare attuazione degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.lgs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 26 – Passaggio in fondi di altri proprietari

Il Comune o Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 27 – Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all' emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di tutti i danni, da chiunque o contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando il Comune o Ente proprietario da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo, il quale, in caso contrario, potrà rivalersi in modo adeguato.

Art. 28 – Svincolo deposito cauzionale

1. Emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed eseguito il sopralluogo finale da parte dell'UOD Servizio Territoriale Provinciale competente, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato al Comune o Ente proprietario.
2. Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati solo dopo che l'aggiudicatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso il Comune o Ente proprietario stesso .
3. Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso il Comune o Ente proprietario per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 29 – Sospensione del taglio e infrazioni non contemplate

1. Il Comune o Ente proprietario si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione inviata all'aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti ricevuti, questi persista nel taglio del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.
2. L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima inserita nel verbale di riscontro periodico/finale (art. 46, c. 4, del Regolamento regionale n. 3/2017) emesso dal direttore del cantiere forestale.
3. Eventuali infrazioni non contemplate dal presente capitolato saranno evidenziate nel verbale di riscontro finale. In tal caso copia di detto verbale dovrà essere trasmessa anche al Iomando Carabinieri Forestale territorialmente competente al fine di verificare se è necessario dare corso ad eventuali provvedimenti consequenziali.

Art. 30 – Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 31 – Penalità per mancato sgombero dei residui della lavorazione

1. Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dai residui della lavorazione e/o dal frascame l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art. 24 del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di € 50,00 (cinquanta/00) per ara, salvo quanto diversamente disposto dal Regolamento regionale n. 3/2017.
2. L'importo sarà determinato dal direttore del cantiere forestale in sede di verbale di riscontro finale e la somma sarà versata al Comune o Ente proprietario che è tenuto ad impiegarla (entro sei mesi dall'avvenuto versamento) per lo sgombero del materiale di risulta della tagliata come verificata in sede di riscontro finale, ad esclusione di quello di diametro inferiore ai 2cm.

Art. 32 - Obblighi di rispetto del D.lgs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario è obbligato:

1. a presentare all'atto della consegna del lotto boschivo il D.V.R. ai sensi del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm.ii..
2. a rispettare durante le operazioni di utilizzazione boschiva le disposizioni del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm.ii., in particolare le prescrizioni previste nel D.V.R..



Il tecnico redattore dott.ssa agr.mo Roberta Cataldo _____

_____, li ____ / ____ / ____

Il Comune o Enteproprietario

L' Aggiudicatario

Dichiarazione dell'aggiudicatario

Agli effetti tutti dell'art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione del presente Capitolato che si impegna a rispettare.

L' Aggiudicatario

ALLEGATO 1

COMUNE. PERITO									PIEDILISTA DI MARTELLATA		
P.IIa forestale n° 1 / Legenda :											
N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30
1	cerro	68	46	cerro	28	91	cerro	58	136	cerro	46
2	cerro	60	47	cerro	22	92	cerro	38	137	cerro	46
3	cerro	66	48	cerro	72	93	cerro	42	138	cerro	44
4	cerro	32	49	cerro	22	94	cerro	48	139	cerro	38
5	acero	68	50	acero	18	95	cerro	64	140	acero	32
6	cerro	32	51	acero	18	96	cerro	72	141	acero	32
7	cerro	38	52	cerro	20	97	cerro	46	142	acero	36
8	cerro	20	53	cerro	34	98	cerro	28	143	acero	26
9	cerro	24	54	cerro	34	99	cerro	40	144	acero	28
10	cerro	30	55	cerro	26	100	cerro	22	145	acero	24
11	cerro	20	56	cerro	34	101	cerro	42	145	acero	30
12	cerro	50	57	cerro	38	102	cerro	54	147	acero	32
13	cerro	56	58	cerro	40	103	cerro	46	148	acero	20
14	cerro	32	59	cerro	44	104	cerro	56	149	acero	42
15	cerro	48	60	cerro	54	105	cerro	50	150	cerro	50
16	acero	50	61	cerro	52	106	cerro	20	151	cerro	52
17	acero	62	62	cerro	42	107	cerro	54	152	cerro	30
18	acero	46	63	cerro	58	108	cerro	22	153	cerro	20
19	acero	30	64	cerro	38	109	cerro	60	154	cerro	40
20	cerro	22	65	cerro	52	110	cerro	40	155	cerro	42
21	cerro	32	66	cerro	22	111	cerro	46	156	cerro	32
22	cerro	52	67	cerro	32	112	cerro	50	157	cerro	42
23	cerro	20	68	cerro	58	113	cerro	46	158	cerro	36
24	cerro	70	69	cerro	38	114	cerro	58	159	cerro	36
25	cerro	36	70	cerro	30	115	cerro	56	160	cerro	38
26	cerro	24	71	cerro	48	116	cerro	36	161	cerro	34
27	cerro	18	72	cerro	42	117	cerro	26	162	cerro	46
28	cerro	40	73	cerro	36	118	cerro	60	163	cerro	40
29	cerro	48	74	cerro	52	119	cerro	56	164	cerro	40
30	cerro	24	75	cerro	54	120	cerro	44	165	cerro	44
31	acero	50	76	cerro	42	121	cerro	72	166	cerro	48
32	cerro	40	77	cerro	42	122	cerro	46	167	cerro	32
33	cerro	34	78	cerro	26	123	cerro	50	168	cerro	38
34	acero	50	79	cerro	54	124	cerro	48	169	cerro	48
35	acero	42	80	cerro	36	125	cerro	42	170	cerro	48
36	acero	54	81	cerro	28	126	cerro	30	171	cerro	46
37	cerro	40	82	cerro	52	127	cerro	32	172	cerro	38
38	cerro	48	83	cerro	60	128	cerro	34	173	cerro	48
39	acero	62	84	cerro	52	129	cerro	44	174	cerro	44
40	acero	32	85	cerro	40	130	cerro	34	175	cerro	22
41	acero	20	86	cerro	44	131	cerro	24	176	cerro	32
42	cerro	26	87	cerro	52	132	cerro	28	177	cerro	48
43	acero	20	88	cerro	22	133	cerro	22	178	cerro	44
44	cerro	20	89	cerro	54	134	cerro	34	179	cerro	38
45	cerro	20	90	cerro	68	135	cerro	20	180	cerro	52

COMUNE : PERITO									PIEDILISTA MARTELLATA		
P.IIa forestale n° 1 / Legenda :											
N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30
181	cerro	44	226	cerro	46	271	cerro	36	316	cerro	48
182	cerro	46	227	cerro	48	272	cerro	46	317	cerro	40
183	cerro	52	228	cerro	42	273	cerro	36	318	cerro	32
184	cerro	34	229	acero	58	274	cerro	50	319	cerro	34
185	cerro	32	230	cerro	48	275	cerro	52	320	cerro	38
186	cerro	38	231	cerro	38	276	cerro	48	321	cerro	34
187	cerro	40	232	cerro	32	277	cerro	36	322	cerro	36
188	cerro	38	233	cerro	46	278	cerro	46	323	cerro	36
189	cerro	38	234	cerro	34	279	cerro	46	324	cerro	30
190	cerro	30	235	cerro	38	280	cerro	42	325	cerro	38
191	cerro	30	236	acero	44	281	cerro	34	326	cerro	50
192	cerro	32	237	cerro	28	282	cerro	36	327	cerro	32
193	cerro	38	238	cerro	44	283	cerro	34	328	cerro	40
194	cerro	40	239	cerro	42	284	cerro	36	329	cerro	50
195	cerro	24	240	cerro	26	285	cerro	34	330	cerro	32
196	cerro	30	241	cerro	46	286	cerro	44	331	cerro	38
197	cerro	32	242	cerro	34	287	cerro	30	332	cerro	42
198	cerro	36	243	cerro	42	288	cerro	32	333	cerro	42
199	cerro	36	244	cerro	38	289	cerro	44	334	cerro	48
200	cerro	42	245	cerro	44	290	cerro	34	335	cerro	36
201	cerro	40	246	cerro	40	291	cerro	56	336	cerro	42
202	cerro	48	247	cerro	38	292	cerro	36	337	cerro	36
203	cerro	48	248	cerro	34	293	cerro	46	338	acero	36
204	cerro	52	249	cerro	40	294	cerro	32	339	cerro	30
205	cerro	52	250	cerro	38	295	cerro	30	340	cerro	36
206	cerro	56	251	cerro	34	296	cerro	32	341	cerro	40
207	cerro	40	252	cerro	56	297	cerro	42	342	cerro	46
208	cerro	56	253	cerro	40	298	cerro	46	343	cerro	36
209	cerro	34	254	cerro	46	299	cerro	44	344	cerro	42
210	cerro	48	255	cerro	46	300	cerro	40	345	cerro	28
211	cerro	24	256	cerro	48	301	cerro	42	346	cerro	36
212	cerro	60	257	cerro	42	302	cerro	48	347	cerro	36
213	cerro	46	258	cerro	40	303	cerro	50	348	cerro	34
214	cerro	30	259	cerro	36	304	cerro	46	349	cerro	32
215	cerro	42	260	cerro	38	305	cerro	52	350	cerro	36
216	cerro	34	261	cerro	42	306	acero	48	351	cerro	32
217	cerro	60	262	cerro	36	307	ontano	38	352	cerro	30
218	cerro	60	263	cerro	40	308	ontano	50	353	cerro	36
219	cerro	42	264	cerro	38	309	acero	40	354	cerro	32
220	cerro	40	265	cerro	36	310	acero	52	355	cerro	30
221	cerro	50	266	cerro	40	311	cerro	40	356	cerro	50
222	cerro	50	267	cerro	40	312	cerro	36	357	cerro	32
223	cerro	40	268	cerro	38	313	cerro	40	358	cerro	40
224	cerro	42	269	cerro	40	314	cerro	46	359	cerro	38
225	cerro	20	270	cerro	40	315	cerro	38	360	cerro	40

COMUNE : PERITO									PIEDILISTA MARTELLATA		
P.IIa forestale n° 1 / Legenda :											
N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30
361	cerro	38	406	cerro	42	451	cerro	40	496	cerro	56
362	cerro	30	407	cerro	40	452	acero	46	497	cerro	40
363	cerro	34	408	cerro	44	453	acero	38	498	cerro	36
364	cerro	38	409	cerro	34	454	acero	22	499	cerro	40
365	cerro	44	410	cerro	44	455	cerro	64	500	cerro	42
366	cerro	46	411	cerro	30	456	cerro	30	501	cerro	50
367	cerro	50	412	cerro	32	457	cerro	50	502	cerro	32
368	cerro	26	413	cerro	30	458	cerro	34	503	cerro	36
369	cerro	74	414	acero	30	459	cerro	52	504	cerro	32
370	cerro	38	415	cerro	32	460	cerro	32	505	cerro	44
371	cerro	50	416	cerro	40	461	cerro	40	506	cerro	72
372	cerro	40	417	cerro	28	462	cerro	60	507	cerro	54
373	cerro	54	418	cerro	26	463	cerro	48	508	cerro	48
374	cerro	28	419	cerro	42	464	cerro	60	509	cerro	66
375	cerro	42	420	cerro	26	465	cerro	44	510	cerro	38
376	cerro	46	421	cerro	34	466	cerro	44	511	cerro	78
377	cerro	46	422	cerro	56	467	cerro	42	512	cerro	52
378	cerro	24	423	cerro	46	468	cerro	42	513	cerro	48
379	cerro	24	424	cerro	22	469	cerro	22	514	cerro	34
380	cerro	70	425	cerro	32	470	cerro	46	515	cerro	36
381	cerro	20	426	cerro	40	471	cerro	42	516	cerro	52
382	cerro	20	427	cerro	46	472	cerro	62	517	cerro	24
383	cerro	22	428	cerro	38	473	cerro	48	518	cerro	32
384	cerro	66	429	cerro	48	474	cerro	76	519	cerro	46
385	cerro	74	430	cerro	38	475	cerro	66	520	cerro	34
386	cerro	62	431	cerro	48	476	cerro	60	521	cerro	60
387	cerro	52	432	cerro	46	477	cerro	42	522	cerro	40
388	cerro	48	433	cerro	24	478	cerro	46	523	cerro	40
389	cerro	60	434	cerro	58	479	cerro	52	524	cerro	36
390	cerro	56	435	cerro	44	480	cerro	52	525	cerro	34
391	cerro	40	436	cerro	32	481	cerro	24	526	cerro	44
392	cerro	38	437	cerro	28	482	cerro	62	527	cerro	52
393	cerro	42	438	cerro	22	483	cerro	76	528	cerro	42
394	cerro	46	439	cerro	52	484	cerro	52	529	cerro	36
395	cerro	44	440	cerro	50	485	cerro	54	530	cerro	34
396	cerro	50	441	cerro	36	486	cerro	24	531	cerro	46
397	cerro	48	442	cerro	52	487	cerro	34	532	cerro	36
398	cerro	40	443	cerro	40	488	cerro	48	533	cerro	52
399	cerro	46	444	cerro	42	489	cerro	50	534	cerro	36
400	cerro	50	445	cerro	44	490	cerro	56	535	cerro	40
401	cerro	38	446	acero	40	491	cerro	50	536	cerro	30
402	cerro	44	447	cerro	42	492	cerro	50	537	cerro	32
403	cerro	36	448	cerro	46	493	cerro	48	538	cerro	50
404	cerro	36	449	cerro	38	494	cerro	40	539	cerro	38
405	cerro	36	450	cerro	56	495	cerro	50	540	cerro	36

COMUNE :PERITO									PIEDILISTA MARTELLATA		
P.lla forestale n° 1 / Legenda :											
N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30
541	cerro	40	586	cerro	36	631	cerro	44	676	cerro	60
542	cerro	30	587	cerro	38	632	cerro	36	677	cerro	62
543	cerro	28	588	cerro	42	633	cerro	44	678	cerro	40
544	cerro	46	589	cerro	46	634	cerro	38	679	cerro	64
545	cerro	34	590	cerro	54	635	cerro	46	680	cerro	38
546	cerro	28	591	cerro	48	636	cerro	50	681	cerro	80
547	cerro	30	592	cerro	36	637	cerro	46	682	cerro	32
548	cerro	66	593	cerro	70	638	cerro	42	683	cerro	50
549	cerro	50	594	cerro	60	639	cerro	42	684	cerro	52
550	cerro	76	595	cerro	46	640	cerro	42	685	cerro	40
551	cerro	66	596	cerro	44	641	cerro	50	686	cerro	62
552	cerro	56	597	cerro	44	642	cerro	44	687	cerro	42
553	cerro	52	598	cerro	34	643	cerro	46	688	cerro	52
554	cerro	46	599	cerro	50	644	cerro	46	689	cerro	66
555	cerro	40	600	cerro	42	645	cerro	36	690	cerro	58
556	cerro	52	601	cerro	46	646	cerro	44	691	cerro	50
557	cerro	34	602	cerro	26	647	cerro	34	692	cerro	36
558	cerro	42	603	cerro	32	648	cerro	36	693	cerro	36
559	cerro	50	604	cerro	50	649	cerro	56	694	cerro	38
560	cerro	42	605	acero	30	650	cerro	72	695	cerro	40
561	cerro	50	606	cerro	46	651	cerro	42	696	cerro	30
562	cerro	38	607	cerro	42	652	cerro	34	697	cerro	36
563	cerro	48	608	cerro	32	653	cerro	36	698	cerro	42
564	cerro	36	609	cerro	30	654	cerro	30	699	cerro	28
565	cerro	42	610	cerro	28	655	cerro	42	700	cerro	40
566	cerro	44	611	cerro	46	656	cerro	50	701	cerro	40
567	cerro	32	612	cerro	56	657	acero	50	702	cerro	32
568	cerro	50	613	cerro	50	658	cerro	42	703	cerro	52
569	cerro	36	614	cerro	38	659	cerro	46	704	cerro	32
570	cerro	36	615	cerro	54	660	cerro	48	705	cerro	28
571	cerro	48	616	cerro	62	661	cerro	50	706	cerro	36
572	cerro	56	617	cerro	60	662	cerro	44	707	cerro	34
573	cerro	32	618	cerro	58	663	cerro	42	708	cerro	34
574	cerro	34	619	cerro	54	664	cerro	56	709	cerro	42
575	cerro	40	620	cerro	44	665	cerro	40	710	cerro	36
576	cerro	62	621	cerro	46	666	cerro	52	711	cerro	38
577	cerro	52	622	cerro	40	667	cerro	38	712	cerro	42
578	cerro	46	623	cerro	40	668	cerro	36	713	cerro	54
579	cerro	60	624	cerro	36	669	cerro	32	714	cerro	42
580	cerro	44	625	cerro	42	670	cerro	30	715	cerro	32
581	cerro	52	626	cerro	40	671	cerro	50	716	cerro	46
582	cerro	62	627	cerro	38	672	cerro	48	717	cerro	52
583	cerro	54	628	cerro	36	673	cerro	52	718	cerro	46
584	cerro	52	629	cerro	42	674	cerro	30	719	cerro	38
585	cerro	80	630	cerro	46	675	cerro	62	720	cerro	36

COMUNE : PERITO									PIEDILISTA MARTELLATA		
P.IIa forestale n° 1 / Legenda :											
N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30
721	cerro	36	766	cerro	48	811	cerro	36	856	cerro	48
722	cerro	42	767	cerro	34	812	cerro	26	857	cerro	38
723	cerro	42	768	cerro	34	813	cerro	34	858	cerro	54
724	cerro	30	769	cerro	56	814	cerro	42	859	cerro	56
725	cerro	30	770	cerro	50	815	cerro	36	860	cerro	58
726	cerro	36	771	cerro	76	816	cerro	46	861	cerro	40
727	cerro	36	772	cerro	74	817	cerro	70	862	cerro	46
728	cerro	40	773	cerro	64	818	cerro	78	863	cerro	46
729	cerro	38	774	cerro	62	819	cerro	76	864	cerro	38
730	cerro	40	775	cerro	44	820	cerro	78	865	cerro	46
731	cerro	38	776	cerro	48	821	cerro	60	866	cerro	46
732	cerro	34	777	cerro	42	822	cerro	56	867	cerro	34
733	cerro	38	778	cerro	34	823	cerro	52	868	cerro	32
734	cerro	38	779	cerro	28	824	cerro	56	869	cerro	56
735	cerro	42	780	cerro	36	825	cerro	58	870	cerro	34
736	cerro	46	781	cerro	36	826	cerro	60	871	cerro	40
737	cerro	38	782	cerro	40	827	cerro	64	872	cerro	34
738	cerro	50	783	cerro	46	828	cerro	56	873	cerro	46
739	cerro	36	784	cerro	60	829	cerro	46	874	cerro	48
740	cerro	50	785	cerro	40	830	cerro	60	875	cerro	42
741	cerro	26	786	cerro	40	831	cerro	62	876	cerro	40
742	cerro	52	787	cerro	40	832	cerro	66	877	cerro	46
743	cerro	40	788	cerro	38	833	cerro	70	878	cerro	30
744	cerro	62	789	cerro	38	834	cerro	60	879	cerro	34
745	cerro	60	790	cerro	22	835	cerro	46	880	cerro	54
746	cerro	52	791	cerro	26	836	cerro	56	881	cerro	46
747	cerro	50	792	cerro	34	837	cerro	44	882	cerro	50
748	cerro	56	793	cerro	32	838	cerro	50	883	cerro	48
749	cerro	48	794	cerro	34	839	cerro	60	884	cerro	46
750	cerro	46	795	cerro	38	840	cerro	46	885	cerro	52
751	cerro	52	796	cerro	32	841	cerro	52	886	cerro	42
752	cerro	56	797	cerro	34	842	cerro	50	887	cerro	42
753	cerro	62	798	cerro	52	843	cerro	46	888	cerro	38
754	cerro	40	799	cerro	24	844	cerro	56	889	cerro	60
755	cerro	56	800	cerro	32	845	cerro	56	890	cerro	60
756	cerro	46	801	cerro	30	846	cerro	50	891	cerro	56
757	cerro	34	802	cerro	30	847	cerro	56	892	cerro	62
758	cerro	52	803	cerro	32	848	cerro	54	893	cerro	50
759	cerro	42	804	cerro	34	849	cerro	42	894	cerro	56
760	cerro	42	805	cerro	36	850	cerro	46	895	cerro	26
761	ontano	42	806	cerro	28	851	cerro	54	896	cerro	58
762	cerro	46	807	cerro	46	852	cerro	42	897	cerro	60
763	cerro	32	808	cerro	36	853	cerro	56	898	cerro	44
764	cerro	28	809	cerro	32	854	cerro	46	899	cerro	48
765	cerro	60	810	cerro	28	855	cerro	44	900	cerro	46

COMUNE : PERITO									PIEDILISTA MARTELLATA		
P.IIa forestale n° 1 / Legenda :											
N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30
901	cerro	56	946	cerro	46	991	cerro	58	1036	cerro	34
902	cerro	40	947	cerro	36	992	cerro	44	1037	cerro	52
903	cerro	60	948	cerro	40	993	cerro	24	1038	cerro	46
904	cerro	52	949	cerro	44	994	cerro	36	1039	cerro	40
905	cerro	36	950	cerro	40	995	cerro	46	1040	cerro	48
906	cerro	40	951	cerro	40	996	cerro	42	1041	cerro	32
907	cerro	46	952	cerro	46	997	cerro	58	1042	cerro	58
908	cerro	46	953	cerro	52	998	cerro	46	1043	cerro	50
909	cerro	40	954	cerro	42	999	cerro	40	1044	cerro	40
910	cerro	38	955	cerro	50	1000	cerro	44	1045	cerro	52
911	cerro	60	956	cerro	36	1001	cerro	38	1046	cerro	48
912	cerro	52	957	cerro	40	1002	cerro	40	1047	cerro	60
913	cerro	56	958	cerro	40	1003	cerro	42	1048	cerro	38
914	cerro	46	959	cerro	56	1004	cerro	38	1049	cerro	48
915	cerro	62	960	cerro	68	1005	cerro	48	1050	cerro	54
916	cerro	56	961	cerro	46	1006	cerro	48	1051	cerro	26
917	cerro	64	962	cerro	34	1007	cerro	38	1052	cerro	24
918	cerro	86	963	cerro	36	1008	cerro	44	1053	cerro	40
919	cerro	46	964	cerro	62	1009	cerro	38	1054	cerro	22
920	cerro	42	965	cerro	74	1010	cerro	38	1055	cerro	38
921	cerro	50	966	cerro	52	1011	cerro	44	1056	cerro	56
922	cerro	40	967	cerro	38	1012	cerro	46	1057	cerro	58
923	cerro	48	968	cerro	50	1013	cerro	36	1058	cerro	32
924	cerro	54	969	cerro	30	1014	cerro	38	1059	cerro	48
925	cerro	44	970	cerro	52	1015	cerro	52	1060	cerro	72
926	cerro	44	971	cerro	44	1016	cerro	46	1061	cerro	58
927	cerro	52	972	cerro	62	1017	cerro	52	1062	cerro	56
928	cerro	44	973	cerro	54	1018	cerro	34	1063	cerro	56
929	cerro	42	974	cerro	64	1019	cerro	40	1064	cerro	44
930	cerro	30	975	cerro	64	1020	cerro	40	1065	cerro	32
931	cerro	46	976	cerro	46	1021	cerro	52	1066	cerro	40
932	cerro	44	977	cerro	52	1022	cerro	50	1067	cerro	36
933	cerro	46	978	cerro	40	1023	cerro	30	1068	cerro	58
934	cerro	36	979	cerro	42	1024	cerro	38	1069	cerro	78
935	cerro	36	980	cerro	52	1025	cerro	48	1070	cerro	78
936	cerro	36	981	cerro	50	1026	cerro	40	1071	cerro	46
937	cerro	40	982	cerro	62	1027	cerro	36	1072	cerro	58
938	cerro	34	983	cerro	42	1028	cerro	34	1073	cerro	56
939	cerro	42	984	cerro	44	1029	cerro	34	1074	cerro	42
940	cerro	46	985	cerro	46	1030	cerro	38	1075	cerro	54
941	ontano	36	986	cerro	36	1031	cerro	62	1076	cerro	52
942	cerro	46	987	cerro	44	1032	cerro	52	1077	cerro	62
943	cerro	50	988	cerro	44	1033	cerro	48	1078	cerro	50
944	cerro	40	989	cerro	48	1034	cerro	46	1079	cerro	40
945	cerro	46	990	cerro	40	1035	cerro	66	1080	cerro	66

COMUNE : PERITO									PIEDILISTA MARTELLATA		
P.IIa forestale n° 1 / Legenda :											
N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30
1081	cerro	70	1126	cerro	24	1171	cerro	46			
1082	cerro	62	1127	cerro	34	1172	cerro	42			
1083	cerro	56	1128	cerro	32	1173	cerro	58			
1084	cerro	46	1129	cerro	40	1174	cerro	42			
1085	cerro	42	1130	cerro	24	1175	cerro	52			
1086	cerro	56	1131	cerro	36	1176	cerro	52			
1087	cerro	58	1132	cerro	36	1177	cerro	50			
1088	cerro	56	1133	cerro	32	1178	cerro	60			
1089	cerro	60	1134	cerro	44	1179	cerro	52			
1090	cerro	62	1135	cerro	54						
1091	cerro	100	1136	cerro	64						
1092	cerro	60	1137	cerro	40						
1093	cerro	62	1138	cerro	48						
1094	cerro	68	1139	cerro	36						
1095	cerro	72	1140	cerro	48						
1096	cerro	52	1141	cerro	30						
1097	cerro	66	1142	cerro	40						
1098	cerro	46	1143	cerro	38						
1099	cerro	38	1144	cerro	48						
1100	cerro	32	1145	cerro	48						
1101	cerro	32	1146	cerro	42						
1102	cerro	34	1147	cerro	54						
1103	cerro	58	1148	cerro	46						
1104	cerro	44	1149	cerro	52						
1105	cerro	34	1150	cerro	56						
1106	cerro	44	1151	cerro	44						
1107	cerro	24	1152	cerro	56						
1108	cerro	28	1153	cerro	52						
1109	cerro	30	1154	cerro	60						
1110	cerro	42	1155	cerro	72						
1111	cerro	36	1156	cerro	36						
1112	cerro	46	1157	cerro	56						
1113	cerro	36	1158	cerro	48						
1114	cerro	28	1159	cerro	50						
1115	cerro	36	1160	cerro	34						
1116	cerro	52	1161	cerro	38						
1117	cerro	50	1162	cerro	28						
1118	cerro	40	1163	cerro	28						
1119	cerro	36	1164	cerro	28						
1120	cerro	38	1165	cerro	36						
1121	ontano	48	1166	cerro	32						
1122	cerro	40	1167	cerro	34						
1123	cerro	42	1168	cerro	40						
1124	cerro	34	1169	cerro	34						
1125	cerro	22	1170	cerro	38						

ALLEGATO 2

COMUNE: PERITO						PIEDILISTA PIANTE DI CONFINO		
P.IIa forestale n° 1 / Legenda :								
N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30	N°	Specie	D. 1.30
1	CERRO	24	46	CERRO	22			
2	CERRO	15	47	CERRO	12			
3	CARPINO	8	48	ONTANO	18			
4	CERRO	34	49	CASTAGNO	24			
5	CERRO	24	50	CERRO	8			
6	PRUGNOLO	14	51	MELO SELV.	44			
7	CARPINO	8	52	MELO SELV.	11			
8	CERRO	10	53	CASTAGNO	11			
9	CARPINO	8	54	PERO SELV.	17			
10	CARPINO	11	55	CASTAGNO	26			
11	CARPINO	12	56	CASTAGNO	31			
12	CARPINO	17	57	ONTANO	20			
13	CERRO	20	58	CERRO	18			
14	PIETRA	PIETRA	59	CERRO	22			
15	CARPINO	22	60	CERRO	20			
16	CARPINO	10	61	ORNIELLO	8			
17	OLMO	17						
18	CARPINO	18						
19	NOCCIOLO	19						
20	CARPINO	16						
21	CERRO	28						
22	CARPINO	20						
23	CARPINO	16						
24	CARPINO	10						
25	CARPINO	12						
26	CARPINO	12						
27	CERRO	16						
28	CERRO	13						
29	CARPINO	10						
30	CARPINO	10						
31	ORNIELLO	10						
32	ORNIELLO	24						
33	CARPINO	16						
34	ORNIELLO	10						
35	ORNIELLO	14						
36	ORNIELLO	14						
37	ERICA	8						
38	CERRO	8						
39	CERRO	10						
40	CERRO	28						
41	CERRO	30						
42	CERRO	12						
43	SORBO	12						
44	CILIEGO	33						
45	PRUGNOLO	16						